

Rassegna giuridica

settembre – dicembre 2014

Sommario

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Povert : Diritto al cibo

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 18 dicembre 2014, A/RES/69/177, <i>The right to food</i>	4
Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 18 dicembre 2014, A/RES/69/183, <i>Human rights and extreme poverty</i>	4
Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 19 dicembre 2014, A/RES/69/234, <i>Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)</i>	4

Istruzione: Diritto al gioco e allo sport

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 2 ottobre 2014, A/HRC/RES/27/6, <i>Panel discussion on realizing the equal enjoyment of the right to education by every girl</i>	5
Assemblea generale, Risoluzione adottata il 3 ottobre 2014, A/HRC/RES/27/15, <i>The right of the child to engage in play and recreational activities</i>	5
Assemblea Generale, adottata il 31 ottobre 2014, A/RES/69/6, <i>Sport as a means to promote education, health, development and peace</i>	5

Misure di protezione: Violenza; matrimoni forzati; traffico di donne e bambine; mutilazioni genitali femminili

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne/Comitato sui diritti del fanciullo, Commento Generale del 14 novembre 2014, <i>Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices</i>	6
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 22 gennaio 2015, A/RES/69/156, <i>Child, early and forced marriage</i>	6
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 5 febbraio 2015, A/RES/69/147, <i>Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls</i>	6
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 10 febbraio 2015, A/RES/69/149, <i>Trafficking in women and girls</i>	6
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 17 febbraio 2015, A/RES/69/150, <i>Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations</i>	6

Misure di protezione: Bambini migranti

Assemblea Generale, 18 dicembre 2014, A/RES/69/187, <i>Migrant children and adolescents</i>	9
Assemblea Generale, 18 dicembre 2014, A/RES/69/, <i>Protection of migrants</i>	9
Assemblea Generale, 19 dicembre 2014, A/RES/69/229, <i>International migration and development</i>	9

Misure di protezione: Bullismo

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2014, A/RES/69/158, <i>Protecting children from bullying</i>	9
--	---

Consiglio d'Europa

Povert : Esclusione sociale

Comitato dei Ministri, Risposta del 13 ottobre 2014 alla Raccomandazione 2044 (2014), <i>Ending child poverty in Europe</i>	10
---	----

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 18 novembre 2014 n. 2024, <i>Social exclusion - a danger for Europe's democracies</i>	10
Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 18 novembre 2014, 2058, <i>Social exclusion - a danger for Europe's democracies</i>	10

Misure di protezione: Bambini migranti; violenza

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 3 ottobre 2014, n. 2020, <i>The alternatives to immigration detention of children</i>	12
Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 3 ottobre 2014, n. 2056, <i>The alternatives to immigration detention of children</i>	12
Assemblea parlamentare, Risoluzione del 18 novembre 2014, n. 2027, <i>Focusing on the perpetrators to prevent violence against women</i>	12
Assemblea parlamentare, Risposta alla Raccomandazione del 21 novembre 2014, n. 2045 del Comitato dei Ministri, <i>Combating sexual violence against children: towards a successful conclusion of the ONE in FIVE Campaign</i>	13

Unione europea

Misure generali di attuazione

Comunicazione dell'8 ottobre 2014, COM(2014) 700, <i>Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015</i>	13
--	----

Misure di protezione: Tratta di esseri umani

Commissione, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 17 ottobre 2014, COM (2014) 635, <i>sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti</i>	14
--	----

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione: Politiche per la famiglia; deistituzionalizzazione; contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (L.183/2014)

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale 6 ottobre 2014, n. 162, <i>Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)</i>	16
Decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, <i>Semplificazione e pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 - Decreto ex art. 4, co. 24 lett.b) L.92/2012</i>	17
L. 10 dicembre 2014, n. 183 <i>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro</i>	17

Salute: Casellario dell'assistenza; salute fisica e mentale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DM 16 dicembre 2014, n. 206, <i>Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122</i>	18
Ministero della salute, DM 7 ottobre 2014, <i>Protocolli diagnostici nei casi della morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto</i>	18
Conferenza Unificata Stato-Regioni, <i>Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane su "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza". Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>	18
Conferenza Unificata Stato-Regioni, <i>Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla "Definizione dei</i>	

percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 18

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 18 dicembre 2014 n.190/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 18

Istruzione: Osservatorio nazionale per l'intercultura; diritto allo studio

MIUR, DM 5 settembre 2014, n. 718, Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura. 20

MIUR, Nota dell'11 dicembre 2014, Protocollo 7253, Progetto nazionale per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado: La musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 20

MIUR, Nota del 18 dicembre 2014, n. Protocollo 7443, Trasmissione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 20

Misure di protezione: Minori stranieri non accompagnati; requisiti minimi dei centri antiviolenza

Ministero dell'Interno, DM del 23 dicembre 2014, n.11934, Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati. 23

L. 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). 23

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata, Intesa del 27 novembre 2014, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. 24

Normativa regionale

Misure generali di attuazione: Politiche sociali

Valle d'Aosta, LR 19 dicembre 2014, n. 13, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali. 25

Salute: Disabilità; disturbi dello spettro autistico; riordino del Servizio sanitario regionale; banca del latte umano

Basilicata, LR 12 dicembre 2014, n. 38, Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. 25

Marche, LR 9 ottobre 2014, n. 25, Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico. 25

Friuli Venezia Giulia, LR 16 ottobre 2014, n. 17, Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria. 26

Liguria, LR 13 ottobre 2014, n. 25, Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria. 27

Ambiente familiare: Sistema regionale integrato dei servizi sociali; sostegno finanziario alle famiglie

Marche, LR 1 dicembre 2014, n. 32, Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. 27

Toscana, LR 1 ottobre 2014, n. 56, Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà. 29

Toscana, LR 16 dicembre 2014, n. 78, Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie. 29

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Povertà: Diritto al cibo

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 18 dicembre 2014, A/RES/69/177, *The right to food*.

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 18 dicembre 2014, A/RES/69/183, *Human rights and extreme poverty*.

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 19 dicembre 2014, A/RES/69/234, *Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)*.

Nella Risoluzione dell'Assemblea generale sul diritto al cibo ([A/RES/69/177](#)) emerge l'annosa preoccupazione - confermata da dati ufficiali - costituita dal fatto che le donne e, soprattutto, le bambine e le giovani sono sproporzionatamente colpite dalla fame e dall'insicurezza del diritto ad essere nutrite rispetto ai maschi e che ciò è strettamente collegato, oltre che al generale problema della scarsità di cibo, al fenomeno delle discriminazioni di genere. È infatti evidente che sono proprio la disuguaglianza di genere e le discriminazioni perpetrate nei loro confronti i fattori che più determinano la povertà e la morte per malnutrizione (addirittura in quantità percentualmente doppia rispetto a quella dei maschi). Per questo l'Assemblea incoraggia gli Stati ad adottare misure specifiche per affrontare tali problemi chiedendo loro di finalizzare gli interventi per garantire pari accesso alle risorse e ai guadagni partendo dal concedere alle giovani donne la possibilità di avere terreni agricoli, acqua, un equo accesso alle cure sanitarie, all'educazione e all'istruzione per consentir loro di alimentare se stesse e le loro famiglie. In tal modo, peraltro, si rafforzerà anche il loro ruolo nel processo decisionale nella famiglia e conseguentemente nella società. L'Assemblea invita poi tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali ad adottare misure e programmi di sostegno specifici per combattere la malnutrizione delle giovani madri e dei bambini neonati nonché - nel più breve tempo possibile - Piani nazionali di lotta contro la fame raccomandando, a livello più generale, a tutti gli Stati di fare in modo che le loro politiche non si ripercuotano negativamente sul diritto al cibo degli altri Stati e Paesi.

Nella [Risoluzione A/RES/69/183](#) sul tema dei diritti umani e della povertà estrema l'Assemblea generale ricorda - in sintonia con la [Risoluzione A/RES/69/234](#) - che nel dicembre 2007 è stato proclamato il Secondo Decennio delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà (2008-2017) ribadendone l'importanza visto che è stata la più grande sfida globale di fronte agli Stati di tutto il mondo e il primo vero requisito per una crescita sostenibile, soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Viene quindi spiegato che i progressi voluti non ci sono stati o, più correttamente, che se un certo progresso è possibile rilevarlo in alcuni paesi non è però stato uniforme, come testimonia il numero in aumento di bambini e bambine che in altri paesi vivono in condizioni di estrema povertà (soprattutto in quelli meno sviluppati come l'Africa sub-sahariana). D'altra parte la povertà estrema persiste in tutti i paesi del mondo (il dato interessante è che è indipendente dalla loro situazione economica, sociale e culturale) e le sue manifestazioni sono gravissime perché i problemi collegati alla povertà sono l'emarginazione sociale, ma anche la tratta di esseri umani, le malattie, la mancanza di abitazioni sicure e l'analfabetismo forieri di disuguaglianza di genere e violenza.

Ma l'Assemblea nella sua Risoluzione ricorda che una soluzione esiste, se non per debellare, almeno per attutire i terribili problemi legati alla povertà e la individua nel rafforzamento della democrazia, nello sviluppo e nel pieno ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali essenziali agli Stati anche per favorire la partecipazione della persone più povere ai processi decisionali nelle società in cui vivono.

Istruzione: Diritto al gioco e allo sport

Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 2 ottobre 2014, A/HRC/RES/27/6, *Panel discussion on realizing the equal enjoyment of the right to education by every girl.*

Assemblea generale, Risoluzione adottata il 3 ottobre 2014, A/HRC/RES/27/15, *The right of the child to engage in play and recreational activities.*

Assemblea Generale, adottata il 31 ottobre 2014, A/RES/69/6, *Sport as a means to promote education, health, development and peace.*

Nella **Risoluzione 27/6**, il Consiglio dei Diritti Umani convoca una tavola rotonda sulla realizzazione della parità di godimento del diritto all'istruzione per ogni ragazza. In questa Risoluzione l'Assemblea ricorda come il diritto allo studio sia riconosciuto sia dal punto di vista giuridico che di politica internazionale come "*coefficiente moltiplicatore di diritti*" perché, quando pienamente realizzato, consente di realizzare o di esercitare una molteplicità di diritti umani. Viene poi ricordato come sia noto che l'educazione di buona qualità giochi un ruolo importante nella promozione di una parità sostanziale tra uomini e donne come mezzo per migliorare la salute, le condizioni economiche, politiche, culturali e sociali, sebbene siano facilmente riscontrabili gli ostacoli alla realizzazione del diritto ad un'istruzione globale in tutto il mondo. Infatti le ragazze affrontano nell'esercizio del loro diritto all'istruzione ostacoli specifici (barriere giuridiche, socio-culturali, economiche) indipendenti da guerre e periodi di pace tanto che spesso sono proprio i genitori a scegliere di non educare e non mandare a scuole le proprie figlie, esponendole a rischi di subire violazioni dei diritti umani come i matrimoni forzati, la violenza domestica, l'esposizione ad altre pratiche dannose, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro minorile. Accanto ai fattori socio-culturali, comunque, gli attacchi in tempi di guerra e i disordini nei contesti educativi possono avere un effetto a catena: non solo d'impatto sulla vita delle ragazze, ma anche come segnale ai genitori e ai loro tutori che le scuole non sono luoghi sicuri per le ragazze. L'Assemblea ricorda poi che è compito degli Stati garantire a tutti (in tempo di pace e in situazioni di crisi o di conflitto) sulla base di un'uguaglianza sostanziale un libero accesso all'istruzione della prima infanzia, primaria, secondaria, professionale, universitaria e la formazione continua. Così, in quest'ottica, l'Assemblea ribadisce l'obiettivo della Tavola rotonda come occasione per gli Stati di discutere gli ostacoli ancora insuperati e di condividere le buone pratiche per garantire il diritto umano delle ragazze ad un'istruzione di qualità, sulla base di uguaglianza sostanziale, e sui legami tra istruzione e una serie di altri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Nella **Risoluzione A/HRC/RES/27/15** il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in occasione della celebrazione dei venticinque anni dall'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (il cui art. 31 si riferisce al diritto del bambino a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative) ricorda e mette in evidenza il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per un sano sviluppo del bambino dimostratosi essenziale non solo per un generico benessere del bambino, ma anche per lo sviluppo della creatività, dell'immaginazione, dell'autostima. In quest'ottica gli Stati sono quindi invitati ad adottare specifiche misure economiche finalizzate a garantire l'allocazione delle risorse disponibili, nella misura massima possibile anche, laddove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale. È infatti fondamentale che gli Stati adottino specifiche misure per rispettare, proteggere, promuovere e soddisfare il diritto dei bambini di impegnarsi in attività di gioco e ricreative, per:

- rafforzare la base concreta di dati e informazioni relative al modo in cui il gioco e le altre attività ricreative, tra cui lo sport, rappresentano degli elementi importanti a sostenere lo sviluppo e il benessere del bambino;

- affermare l'importanza del diritto del bambino di giocare liberamente e - cosa fondamentale - di propria iniziativa (sul punto vedi il Commento generale Onu n. 17/2013 *on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts*);

- introdurre (tenendo sempre presenti i migliori interessi dei bambini e delle bambine) o modificare la legislazione, le politiche, le normative e le linee guida degli Stati per garantire un facile e migliore accesso al gioco e alle attività ricreative per ogni bambino, a prescindere dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'opinione politica, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalle loro capacità o incapacità, e da qualsiasi altro status;

- rafforzare le misure volte a consentire di godere del loro diritto di giocare;
- fornire una guida e un sostegno ai genitori e ai tutori sul modo in cui creare ambienti sicuri che facilitino attività ludiche per bambini, compreso il loro uso responsabile della tecnologia digitale (anche promuovendo la loro sicurezza e proteggendoli da forme di *cyberbullismo*, pornografia, *cybergrooming* e altri contenuti pericolosi).

Conferma l'importanza dello sport per lo sviluppo dei bambini la Risoluzione [A/RES/69/6](#) che ribadisce lo spirito di pace che dovrebbe accompagnare lo sport anche in occasione dei grandi eventi sportivi internazionali. In questo senso l'Assemblea ricorda di rafforzare il ruolo dello sport nell'istruzione, compresa l'educazione fisica, per i bambini e i giovani, per prevenire le malattie e promuovere la salute (compresa la prevenzione della tossicodipendenza), la realizzazione della parità di genere e l'emancipazione delle bambine e delle minorenni in genere, nonché l'inclusione del benessere dei bambini e delle bambine con disabilità.

Misure di protezione: Violenza; matrimoni forzati; traffico di donne e bambine; mutilazioni genitali femminili

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne/Comitato sui diritti del fanciullo, Commento Generale del 14 novembre 2014, *Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices*.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 22 gennaio 2015, A/RES/69/156, *Child, early and forced marriage*.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 5 febbraio 2015, A/RES/69/147, *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls*.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 10 febbraio 2015, A/RES/69/149, *Trafficking in women and girls*.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 18 dicembre 2014, resa pubblica il 17 febbraio 2015, A/RES/69/150, *Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations*.

Nonostante gli importanti progressi realizzati negli ultimi decenni, le donne e le bambine continuano ad essere, in molte parti del mondo, vittime di violenza, di sfruttamento e di traffici di esseri umani. I documenti che seguono a partire dal Commento Generale¹ redatto ed approvato congiuntamente dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e dal Comitato sui diritti del fanciullo fino alle altre risoluzioni che affrontano il fenomeno più nei singoli aspetti della lotta alle varie forme di violenza (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e traffico di bambine e ragazze) sono molto importanti non soltanto per l'obiettivo intrinseco di tentare di far terminare il triste fenomeno della violenza sui bambini e sulle donne ma, soprattutto, perché creano una regola internazionale e giuridica di livello globale.

Più in particolare, il **Commento Generale [CRC/C/GC/18](#)** poggia sulle due Convenzioni: quella sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e quella sui diritti del fanciullo, contenenti entrambe obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati circa la necessità di combattere sia i fenomeni più generali che quelli più specifici relativamente alla violenza contro le donne e i bambini anche attraverso l'eliminazione di prassi e consuetudini (applicate nei singoli Stati membri). I Comitati invitano, infatti, gli ancora troppo numerosi Stati che mantengono nel loro ordinamento disposizioni

¹ Lo scopo del Commento generale ha lo scopo di offrire un'interpretazione autorevole e di fornire delle raccomandazioni sul tema.

giuridiche che giustificano pratiche dannose nei confronti di donne e bambini a prevenire, contrastare ed eliminare tali prassi dannose ovunque - e in qualsiasi forma - si verifichino e di farlo non solo approvando legislazioni non solo volte a combattere il fenomeno ma anche approntando efficaci sistemi giuridici e politici che ne agevolino l'attuazione e il monitoraggio. Inoltre, le Raccomandazioni presenti in questo documento dovrebbero essere lette unitamente ad altre pertinenti lo stesso argomento come, per esempio, il CG n.19 sulla violenza contro le donne e il CG n.8 sul diritto del bambino ad essere protetti dalle punizioni corporali ed altre forme crudeli o degradanti di punizione, il commento generale n.13 sul diritto del fanciullo alla libertà da ogni forma di violenza, e la Raccomandazione generale n.14 sulla circoncisione femminile.

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il Comitato sui diritti del fanciullo ribadiscono con forza che qualsiasi pratica dannosa è radicata in atteggiamenti sociali che considerano il genere femminile inferiore rispetto agli uomini e ai ragazzi in base a ruoli stereotipati che hanno come risultato squilibri di potere, ineguaglianze e discriminazioni. Tra l'altro, parte della preoccupazione dei Comitati è legata al fatto che questi atteggiamenti - che nella maggior parte dei casi colpiscono i bambini e le bambine più vulnerabili - sono spesso impropriamente fatti passare come una forma di "protezione" e di controllo sulle donne e i bambini in famiglia o nella comunità, a scuola, in altri contesti educativi, o nella società in generale. I Comitati raccomandano quindi agli Stati contraenti delle Convenzioni di provvedere ad una regolare analisi e diffusione dei dati (quantitativi, qualitativi e disaggregati per sesso, età, posizione geografica, status socio-economico) sulle pratiche che colpiscono duramente le femmine per fronteggiare meglio le più dannose che sono: le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, la poligamia, i crimini commessi in nome dell'onore (nuovamente in aumento a causa dei fenomeni migratori anche in paesi dove erano quasi sparite). Fra le pratiche dannose entrambi i Comitati includono anche l'imposizione di diete estreme, le alimentazioni forzate, i tabù alimentari, i test di verginità le pratiche che provocano cicatrici, i segni tribali, le punizioni corporali, la lapidazione, i riti di iniziazione violenti, le pratiche di vedovanza, le accuse di stregoneria, l'infanticidio e l'incesto ma anche tutte quelle costrizioni a scopo di abbellire la donna (meno diffusamente gli uomini) come le diete per farle ingrassare, l'isolamento, l'uso dei dischi alle labbra e l'allungamento del collo con anelli, infine ricorda tra le pratiche più diffuse quelle consistenti nel mettere sotto pressione bambini e giovani donne affinché si sottopongano a trattamenti o interventi chirurgici per motivi che esulano dalla salute.

I Comitati raccomandano agli Stati contraenti le Convenzioni di adottare o modificare la legislazione al fine di affrontare e di eliminare le pratiche dannose in modo efficace e garantire, in tal modo:

- che il processo di elaborazione della legislazione sia pienamente inclusiva e partecipativa;
- che la legislazione degli Stati sia in piena conformità con gli obblighi pertinenti delineati nelle due Convenzioni di riferimento e gli altri standard internazionali sui diritti umani che vietano le pratiche nocive e che, pertanto, sia assicurata a queste disposizioni la precedenza sulle leggi consuetudinarie, tradizionali o religiose, che invece permettono tali pratiche;
- abrogano senza ulteriori ritardi tutta la legislazione che tollera, consente o porta a pratiche dannose, incluse le norme che accettano la difesa dell'onore come difesa o come fattore di mitigazione nella commissione di reati;
- che la normativa fornisca una guida dettagliata in materia di prevenzione, protezione, sostegno ed assistenza alle vittime, anche nel senso di un loro recupero fisico e psicologico e di reinserimento sociale e che garantisca la loro sicurezza anche attraverso misure che proteggano le vittime da ritorsioni;
- che sia stabilita a 18 anni l'età legale minima per il matrimonio dei bambini e delle bambine e delle adolescenti, con o senza il consenso dei genitori e che in ogni caso non sia consentito (neppure in casi eccezionali) il matrimonio al di sotto dei 16 anni, se non con un'autorizzazione legittima e rigorosamente definita dalla legge, data con il pieno consenso, libero e informato, del bambino o di entrambi i bambini, che devono comparire di persona davanti al tribunale.
- che la legislazione e le politiche in materia di immigrazione e asilo riconoscano il diritto di asilo per coloro che sono sottoposti a tali pratiche.

Con la Risoluzione [A/RES/69/147](#), l'Assemblea riprende il tema cruciale **della violenza perpetrata contro le donne e le bambine**. Già nel 2006 l'Assemblea Generale aveva, infatti, adottato la risoluzione

61/143 sull'intensificazione degli sforzi necessaria per contrastare questo fenomeno e, successivamente, anche le Relazioni dei due anni seguenti (del 2007 e 2008) erano state dedicate a questo tema. Tra gli studi più recenti segnaliamo poi il Rapporto del Segretario generale del 1° agosto 2012 (A/67/220) e l'importantissima Risoluzione adottata il 20 dicembre 2012 dall'Assemblea generale - resa pubblica il 27 febbraio 2013 - (A/RES/67/144). In questa Risoluzione l'Assemblea sottolinea infatti che l'aspetto delle particolarità nazionali, dei diversi contesti storici, culturali e religiosi deve essere tenuto presente, ma occorre anche tenere sempre presente che gli Stati hanno il dovere di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali a prescindere dai loro sistemi politici, economici e culturali. Così, nello spiegare che la violenza mette in serio pericolo la salute (fisica, mentale, ma anche intesa come legame tra l'aspetto sessuale e riproduttivo) delle bambine e delle giovani, accogliendo anche i riferimenti specifici alle donne indigene e alle ragazze con disabilità, l'Assemblea manifesta la sua preoccupazione per la violenza specificamente perpetrata contro le persone omosessuali o *transgender* e quella contro le donne impegnate nella difesa dei diritti umani.

Un'altra Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU importante relativamente a questo tema è la **A/RES/69/156** (adottata nel dicembre 2014) sulla **lotta all'eliminazione dei matrimoni precoci e forzati**. In questo caso si tratta di una ferma presa di posizione da parte della comunità internazionale per far diminuire i matrimoni forzati, garantire l'uguaglianza fra i sessi e, dunque, ridurre anche la povertà nel mondo. Infatti a descrivere la gravità di questo fenomeno meglio di ogni altra cosa sono proprio gli sconcertanti dati emersi dai più recenti studi che mostrano che i bambini sottoposti a matrimoni forzati sono ben 15 milioni (soprattutto bambine), con un totale di oltre 700 milioni di bambine sottoposte a tale pratica prima dei loro diciotto anni che, di fatto, impedisce loro un futuro costruito sull'autonomia del proprio pensiero, negando loro qualsiasi partecipazione significativa nelle decisioni che le riguardano e che riguardano gli aspetti della loro vita. A sua volta, ciò impedirà la loro emancipazione, una formazione ed un autonomo status sociale. L'Assemblea, inoltre ricorda agli Stati e alle organizzazioni internazionali che si occupano di questo tema che il fenomeno dei matrimoni forzati è una pratica che non solo danneggia gravemente le ragazze sotto l'aspetto dei diritti (coinvolge il loro diritto allo studio, la loro vita economica) in quanto ostacola lo sviluppo delle bambine ma che è una minaccia per la loro salute. Gli Stati dovrebbero quindi fare passi veloci per provocare un più celere cambiamento anche culturale nei loro Paesi e l'Assemblea indica alcuni interventi particolarmente urgenti: emanare leggi e politiche di contrasto e monitorarne l'applicazione per porre fine alla pratica; sviluppare e attuare risposte e strategie coordinate in collaborazione con le parti interessate, compresa la società civile; promuovere e proteggere in ogni modo i diritti umani di tutte le donne e le ragazze, compreso il loro diritto all'istruzione, presupposto insostituibile per avere il controllo della propria vita e decidere liberamente e responsabilmente sulle questioni relative alla propria sessualità. A tal fine l'Assemblea ricorda l'aspetto gravissimo delle morti delle bambine in età giovanissima causate dalla "*fistola ostetrica*"², un'infezione che le colpisce durante il parto, soprattutto in casi di travaglio prolungato o in condizioni igienico sanitarie precarie.

L'Assemblea Generale con l'adozione della **Risoluzione A/RES/69/149** ribadisce (vedi sul punto il rapporto del segretario generale A/67/170 e la risoluzione A/RES/67/145) la sua ferma condanna del **traffico di persone, soprattutto perpetrato nei confronti delle donne e dei bambini** e ricorda i principali strumenti giuridici internazionali per combattere questo fenomeno, primo fra tutti il **Protocollo** per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, entrato in vigore il 25 dicembre 2003 il quale prevedeva, per la prima volta, una definizione concordata a livello internazionale del reato di tratta di esseri umani nonché l'esito della Conferenza sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, tenutasi a Vienna dal 6 al 10 novembre 2004, con cui è stato compiuto un ulteriore passo verso l'individuazione di un meccanismo efficace per attuare la Convenzione. In questo senso i governi dovranno adottare misure per garantire che le procedure e i programmi di protezione dei testimoni siano davvero sensibili alla situazione particolare delle ragazze vittime di tratta, che siano sostenuti e assistiti, e che abbiano la possibilità di effettuare denunce alla polizia o ad altre autorità, compresa la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti. Inoltre sollecita una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica, tale che arrivi a scoraggiare la domanda (fonte di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lavoro forzato). Infine invita gli Stati membri ad

² Cfr. su questo argomento l'importante Risoluzione A/RES/67/147 resa pubblica il 5 marzo 2013 ed adottata il 20 dicembre 2012 *Supportare gli sforzi per porre fine alla fistola ostetrica*.

incoraggiare i fornitori di media e dei servizi Internet ad adottare o rafforzare le misure di autoregolamentazione per promuoverne l'uso responsabile per non favorire la tratta.

L'adozione della Risoluzione (**A/RES/69/150**) adottata nel dicembre 2014 sull'intensificazione della lotta alle pratiche di mutilazioni genitali femminili segue quella molto significativa del 20 dicembre 2012 (A/RES/67/146) in cui invitava tutti a migliorare con azioni specifiche la sensibilizzazione e l'educazione contro le mutilazioni genitali femminili. Qui, la lotta dell'Onu, sempre basata sul riconoscere che le mutilazioni genitali femminili (MGF) in quanto violazioni di diritto internazionale (comprende tutte le procedure che comportano alterazione o si feriscano genitali femminili per ragioni non mediche) riflettono una radicata disuguaglianza tra i sessi, nonché una forma estrema di discriminazione contro le bambine e le giovani, richiama gli Stati ad intensificare ulteriormente gli sforzi per sviluppare, sostenere ed attuare strategie globali ed integrate per la prevenzione delle MGF e per garantire servizi competenti per la cura di bambine e ragazze a rischio o che hanno subito MGF prestando particolare impegno alla formazione del personale medico, degli operatori sociali e della comunità e leader religiosi.

Misure di protezione: Bambini migranti

Assemblea Generale, 18 dicembre 2014, A/RES/69/187, *Migrant children and adolescents*.

Assemblea Generale, 18 dicembre 2014, A/RES/69/, *Protection of migrants*.

Assemblea Generale, 19 dicembre 2014, A/RES/69/229, *International migration and development*.

Nelle tre Risoluzioni in oggetto aventi in comune il tema dell'immigrazione dei popoli, l'Assemblea generale esprime non solo una generale preoccupazione circa il numero crescente di immigrati, ma soprattutto per l'immigrazione delle categorie particolarmente vulnerabili - dovuta anche al fatto che spesso i migranti attraversano i confini internazionali senza i documenti di viaggio necessari - rappresentate dalle donne, dai bambini e dagli adolescenti non accompagnati, separati dai loro genitori. Per questi chiede che gli Stati membri adempiano il loro obbligo di rispettare i diritti e le libertà fondamentali di tutti, a prescindere dal loro status in modo da riuscire ad affrontare la migrazione attraverso il dialogo ed un approccio globale ed equilibrato, riconoscendo i ruoli senza dimenticare le responsabilità dei paesi coinvolti (di origine, di transito e di destinazione) nel promuovere e proteggere i diritti umani di tutti i migranti, evitando che possano aggravare la loro vulnerabilità. L'Assemblea richiama inoltre gli Stati a ridurre, mitigare ed eliminare le cause e i fattori strutturali che portano alle migrazioni irregolari, così da impedire ai minori di sentirsi costretti a migrare e a riconoscere che la mobilità umana è parte integrante dell'attuale situazione sociale ed economica dei vari Paesi ed incoraggia la comunità internazionale a lavorare in modo che gli aspetti legati ai bambini migranti accompagnati e non accompagnati e al benessere della migrazione sia preso in esame nei programmi di sviluppo post-2015. Gli Stati sono poi incoraggiati a mettere in campo sistemi appropriati per garantire che l'interesse superiore dei bambini sia sempre una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni e di mettere a punto sistemi di giustizia minorile atti a fornire misure alternative alla detenzione nel caso di giovani devianti.

Misure di protezione: Bullismo

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2014, A/RES/69/158, *Protecting children from bullying*.

Nella Risoluzione l'Assemblea, sottolineando che la Convenzione sui diritti del fanciullo costituisce lo standard per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, ricorda che, in virtù di essa, gli Stati parte della Convenzione sono tenuti ad attuare tutti i provvedimenti legislativi necessari per proteggere i bambini dal fenomeno del bullismo. E ciò sebbene alle Convenzioni, alle Dichiarazioni (vedi fra tutti la Dichiarazione sui diritti umani) e a tutti gli altri atti giuridicamente vincolanti emanati dai singoli Stati debbano seguire anche atti non normativi come, per esempio, le Relazioni che rappresentano dei passaggi

fondamentali per diffondere nelle varie società una cultura diversa, più cosciente del fenomeno e preparata a combatterlo. A tal proposito l'Assemblea riporta l'esempio della Relazione sulla violenza contro i bambini intitolata "Affrontare la violenza a scuola: una prospettiva globale - colmare il divario tra le norme e le prassi", così come anche il rapporto 2014 sul "Ridurre al minimo i rischi per bambini: tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di Internet e della violenza contro i bambini" e il Rapporto 2014 del Fondo delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini, dal titolo "Nascosti alla vista normale: un'analisi statistica della violenza contro i bambini" che comprendeva riferimenti sul bullismo.

D'altra parte è l'Assemblea stessa a far presente i motivi della grande urgenza nel cercare di debellare o, comunque, di sensibilizzare maggiormente gli Stati riguardo al bullismo (compreso il *cyber bullismo* che è una diffusissima forma di bullismo attuata mediante Internet): l'impatto del bullismo nei confronti dei bambini e degli adolescenti vittime, infatti, può causare anche ripercussioni negative nel lungo periodo poiché è un tipo di violenza perpetrata tra coetanei. A tal fine è poi chiaro che la richiesta dell'Onu agli Stati per cercare di combattere il bullismo invita a muovere dalla lotta contro le discriminazioni e gli stereotipi, prendendo tutte le misure più appropriate per proteggere i bambini da ogni tipo di violenza perpetrata anche in ambito scolastico in modo da dare un sostegno adeguato ai bambini coinvolti nel bullismo. L'Assemblea chiede inoltre di affrontare il problema non solo bloccando azioni già verificatesi ma facendo della prevenzione e, a questo fine, dà queste indicazioni: trovare le risorse per un maggiore investimento nell'istruzione e farlo con processi permanenti volti a far "imparare" il concetto di tolleranza e il rispetto per la dignità degli altri; occorrerà poi raccogliere informazioni e dati statistici disaggregati per sesso, età e altre variabili rilevanti a livello nazionale, e fornire informazioni sulla disabilità (per quanto riguarda il problema del bullismo) e usare questi dati come basi su cui elaborare delle politiche pubbliche efficaci. Inoltre, circa una possibile sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'Assemblea chiede un maggiore coinvolgimento dei membri della famiglia, dei tutori legali, degli operatori sanitari, ma anche dei giovani stessi, delle scuole, delle comunità, dei leader delle comunità e dei media. Infine un aspetto importante è la condivisione fra gli Stati di esperienze nazionali e di buone pratiche per la prevenzione e la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

Consiglio d'Europa

Povertà: Esclusione sociale

Comitato dei Ministri, Risposta del 13 ottobre 2014 alla Raccomandazione 2044 (2014), *Ending child poverty in Europe*.

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 18 novembre 2014 n. 2024, *Social exclusion - a danger for Europe's democracies*.

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 18 novembre 2014, 2058, *Social exclusion - a danger for Europe's democracies*.

Nel **primo documento del 13 ottobre 2014** il Comitato dei Ministri risponde all'Assemblea Parlamentare che nella Raccomandazione 2044 affrontava il tema delle famiglie e dei bambini europei che ancora vivono in situazione di estrema povertà o che, comunque, sono a forte rischio di povertà ricordando che durante i periodi di crisi economica e finanziaria - come questo che stiamo vivendo - il numero di bambini poveri e denutriti è altissimo e che con esso cresce, di pari passo, anche lo sfruttamento del lavoro minorile. L'Assemblea chiedeva quindi al Comitato dei Ministri di fornire indicazioni su come aiutare le famiglie ad accedere alle risorse per ridurre le disuguaglianze tra bambini poveri e benestanti in giovane età e su come promuovere una più marcata partecipazione dei bambini nelle decisioni che li riguardano.

Il Comitato dei Ministri spiega che se le restrizioni di tipo economico e di bilancio possono avere un impatto forte sulla qualità dei servizi pubblici in generale, il pericolo maggiore è, in realtà, proprio quello che non vengano garantiti i diritti umani fondamentali dei minori. In particolare il pensiero del Comitato va ai bambini che vivono in situazioni di particolare vulnerabilità che vedono non solo un generale

depauperamento dei propri diritti ma - più specificatamente - la compromissione del diritto allo studio che è spesso strettamente collegata alla povertà in famiglia e che può, a sua volta, diventare essa stessa una ulteriore causa che impedisce di salvare questi bambini della tratta, da violenze e da abusi. Così il Comitato sottolinea l'importanza di dibattere su questo tema, promuovere discussioni e, in tal senso, ricorda le importanti Conclusioni della Conferenza di Dubrovnik nel marzo 2014 sull'attuazione della Strategia Europea sui Diritti del Bambino (2012-2015) dove sono state fornite chiare indicazioni circa la necessità che il Consiglio d'Europa "renda i politici responsabili e consapevoli della povertà dei bambini circa l'impatto sul lungo termine," e garantisca che "i diritti e il benessere dei bambini non siano compromessi in tempi di crisi economica". Il Comitato dei Ministri ricorda infine la Carta sociale europea (riveduta) del 1996, in particolare: l'articolo 30, secondo il quale "*ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale*"; il 16 sullo stretto legame tra la l'efficacia di tale diritto e la tutela sociale, giuridica ed economica della famiglia ("*la famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo*"); il 7 ("*i bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti*") e il 17 ("*I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica*") che riguarda i bambini e i giovani più in generale.

Di poco posteriori altri due documenti - **la Risoluzione 2024 e la Raccomandazione 2058** - concernono sempre l'urgenza di prendere provvedimenti per mitigare le ricadute sui minorenni dell'attuale contesto politico ed economico. In entrambi, infatti, l'Assemblea parlamentare osserva che occorre non solo insistere ma addirittura rafforzare la lotta all'esclusione sociale perché è impellente la questione di garantire i diritti sociali ed economici e, a questo fine, sollecita tutti gli Stati membri che non hanno ancora provveduto a mettere nelle loro agende la presa in considerazione della ratifica della Carta sociale europea (riveduta) e del suo protocollo aggiuntivo. Così, l'articolo 30 della Carta sociale europea è quello di riferimento per gli Stati parte che devono impegnarsi concretamente a dare attuazione al diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, tramite l'adozione di misure volte a prevenire e rimuovere gli ostacoli per l'accesso ai diritti sociali fondamentali³. L'Assemblea nel mettere in evidenza l'impatto che le misure di crisi e di austerità finanziaria hanno avuto sulla disoccupazione (aumentata), sulla riduzione delle prestazioni sociali e sulle difficoltà di accesso ai vari servizi (alloggio, istruzione e sanità), sottolinea poi con forza che il pericolo maggiore per le democrazie europee è costituito dall'esclusione di alcune categorie di persone dalla partecipazione alla vita democratica e civile a causa della povertà, della mancanza di competenze di base e di opportunità di apprendimento, oppure come conseguenza di discriminazioni.

L'Assemblea osserva, inoltre, come la stretta correlazione tra esclusione sociale e bassi livelli di partecipazione democratica (interessante il paragrafo 6.4.4. che punterebbe, per esempio, a fornire educazione alla "cittadinanza democratica" a tutti i bambini piccoli tramite programmi scolastici ufficiali) possa mettere in discussione la stessa legittimità delle istituzioni democratiche, ad esempio attraverso la bassa affluenza elettorale o l'ascesa di partiti estremisti. Viene quindi ricordato come la partecipazione politica sia già in calo tra i giovani, tra le donne e le minoranze, e che il divario tra ricchi e poveri si stia allargando. Gli Stati possono fare qualcosa perché questo non avvenga ma per raggiungere quest'obiettivo devono lavorare per spezzare i "cicli di svantaggio" approntando misure sicuramente per aiutare i più poveri ma, soprattutto, per migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione (anche garantendo un reddito minimo per famiglia) e adottando misure specifiche per gruppi che necessitano di protezione speciale - come i migranti e i loro bambini - le minoranze etniche e le persone con disabilità.

³ Al diritto ad avere un lavoro, un alloggio, una formazione, ad istruire i propri figli, ad avere accesso alla cultura, all'assistenza sociale e medica.

Misure di protezione: Bambini migranti; violenza

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 3 ottobre 2014, n. 2020, *The alternatives to immigration detention of children*.

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 3 ottobre 2014, n. 2056, *The alternatives to immigration detention of children*.

Nella **Risoluzione n. 2020/2014** e nella **Raccomandazione n. 2056/2014** il Consiglio d'Europa prende in esame la delicata situazione in cui possono trovarsi i bambini e gli adolescenti immigrati, a volte costretti a vivere in uno stato di detenzione solo a causa della legislazione degli Stati che regolamentano il loro *status* giuridico o quello dei loro genitori.

Infatti se per il diritto internazionale l'uso della detenzione deve rimanere l'ultima *ratio* coerentemente con le Convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, a maggior ragione nel caso dei minori stranieri non accompagnati che si vedono recludere solo per il fatto di essere stati costretti ad emigrare dai propri paesi, sono molti gli Stati europei che ancora non vietano la detenzione dei minorenni non accompagnati. Alcuni, ad esempio, la vietano solo per quelli che chiedono protezione internazionale; altri ricorrono alla detenzione solo eccezionalmente; mentre altri ancora non la vietano, a prescindere da una richiesta di protezione internazionale. Nell'affrontare la situazione l'Assemblea parlamentare chiede quindi una più forte collaborazione fra i governi degli Stati membri e il Consiglio d'Europa stesso, per realizzare misure per i bambini e le loro famiglie che siano alternative alla detenzione anche perché è urgente un cambiamento legislativo su questo tema così profondamente in contrasto non solo con il principio del superiore interesse dei minorenni (che solo per il fatto di essere immigrati si vedono reclusi) ma anche con la negazione di alcuni diritti fondamentali dei bambini quali quello alla libertà e ad una crescita mentale e fisica sana. Il Consiglio d'Europa, contestualmente alle sollecitazioni rivolte ai Governi, invita anche il Comitato dei Ministri ad avviare uno studio approfondito per raccogliere i dati qualitativi e quantitativi dei bambini immigrati e di quelli delle loro famiglie in stato di detenzione chiedendo anche di rivedere, sul tema in oggetto, alcuni aspetti della legislazione degli Stati come, per esempio: le procedure messe in atto per la valutazione dell'età dei bambini migranti; l'introduzione o meno del divieto di detenere i bambini per ragioni di politiche migratorie; la necessità di non mettere i bambini e gli adolescenti non accompagnati o separati dai genitori in detenzione amministrativa, e quella di assicurarsi che i bambini siano trattati con particolare sensibilità adatta alla loro età e che vengano creduti quando affermano di essere minorenni fino a prova contraria.

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 18 novembre 2014, n. 2027, *Focusing on the perpetrators to prevent violence against women*

Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa è immune da quel fenomeno - radicato nella disuguaglianza tra maschi e femmine - che è la violenza contro le donne. Infatti, nonostante che a livello degli Stati europei sia, in generale, aumentata l'attenzione dedicata a questo problema e siano stati adottati strumenti giuridici specifici in **materia di protezione delle vittime** sviluppando **programmi di assistenza** specifici, tale fenomeno è ancora troppo diffuso. L'Assemblea in modo risoluto sottolinea quindi che l'unico modo per combattere il fenomeno della violenza contro le donne e le bambine, efficacemente e in modo duraturo, è coinvolgere nella misura massima possibile gli uomini e i ragazzi, con programmi di trattamento e di intervento specifici nei casi più critici, assicurandosi che vi siano programmi di sensibilizzazione rivolti a tutti. D'altra parte ciò è richiesto proprio dalla Convenzione di Istanbul che fissa in capo alle Autorità, all'articolo 16, **l'obbligo di istituire misure di prevenzione e programmi di trattamento per gli autori di violenza domestica e reati sessuali**, misure che diventano efficaci se fanno parte di una campagna globale per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Così, l'Assemblea invita gli Stati membri a progettare e creare, se non l'hanno ancora fatto, su tutto il territorio, i programmi di intervento e di trattamento preventivo con risorse finanziarie adeguate per i responsabili di violenza domestica e per reati sessuali, in stretta collaborazione con il supporto dei servizi per le vittime di violenza, dei servizi sanitari e sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie. Essi dovrebbero infatti garantire che i programmi sottolineino la responsabilità degli autori e forniscano un sostegno a lungo termine per almeno due anni al fine di minimizzare i rischi di recidiva.

Assemblea parlamentare, Risposta alla Raccomandazione del 21 novembre 2014, n. 2045 del Comitato dei Ministri, *Combating sexual violence against children: towards a successful conclusion of the ONE in FIVE Campaign*.

Il Comitato dei Ministri nel rispondere alla Raccomandazione n. 2045 (2014) dell'Assemblea parlamentare sul tema della lotta contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini, sottolinea che il fatto di combattere un fenomeno tanto deplorabile è una priorità per il Comitato. In tale ottica incoraggia gli Stati membri a firmare, ratificare e attuare la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Trattato n. 201), strumento fondamentale per combattere questa battaglia. Inoltre, in linea con la Raccomandazione dell'Assemblea, il Comitato approva e proroga fino alla fine del 2015 la Campagna *One in Five* del Consiglio d'Europa e chiede di attribuire al Segretariato la preparazione, entro la fine dell'anno, di un documento orientativo sull'istituzione di una giornata avente l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della violenza sessuale contro i bambini, in linea con la Strategia 2012-2015.

Unione europea

Misure generali di attuazione

Comunicazione dell'8 ottobre 2014, COM(2014) 700, *Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015*.

Con la Comunicazione COM (2014)700, la Commissione illustra la Strategia di allargamento dell'Unione europea per il 2014-2015 ed offre un resoconto dei progressi compiuti da ciascuno dei paesi **candidati** (Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania e Turchia) e **candidati potenziali all'adesione** all'UE (Bosnia-Erzegovina e Kosovo). Allo scopo di preparare i (potenziali) candidati, l'Unione controlla i progressi nel campo delle riforme per garantire che un candidato venga ammesso nell'UE solo nel caso in cui soddisfi tutti i requisiti e le condizioni necessari. Il testo si basa sui 3 "pilastri" fondamentali di riforme essenziali per portare a termine il processo di integrazione nell'UE che sono:

- uno Stato di diritto concentrato sulla riforma giudiziaria e sulla lotta al crimine organizzato e alla corruzione;
- una *governance* economica basata sulla stabilità fiscale e sulle riforme strutturali volte a stimolare competitività e crescita;
- la riforma della Pubblica Amministrazione per consolidare la capacità amministrativa dei paesi.

Quindi la Commissione riporta i dati sul rispetto dei **diritti fondamentali** dove la libertà di riunione e di associazione e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione risultano essere globalmente rispettati. E, in quest'ambito, i miglioramenti si vedono anche nei riguardi della cooperazione tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile per quanto riguarda i diritti delle Lesbiche, Gay, Bisessuali e *Transgender* (la sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a queste persone è LGBTI) ma è evidente che occorre sostenere di più l'applicazione del quadro legislativo riveduto per le persone con disabilità, abolire le leggi ed altre disposizioni che comportano discriminazioni di genere nonché, allo stesso tempo, rafforzare la capacità delle istituzioni per la tutela dei minori, affrontando la questione del lavoro minorile forzato. La Commissione (ricorda l'importante approvazione del **Piano d'azione sui diritti dei minori**) osserva che resta ancora la piaga delle violenze domestiche, dei delitti d'onore e dei matrimoni forzati e che le azioni nel campo della tutela dei diritti dei minori contro la violenza devono essere rafforzate di più, così come anche quelle sull'accesso alla giustizia dei bambini e delle bambine, quelle sulla promozione del fenomeno della deistituzionalizzazione e dell'accoglienza dei bambini in famiglia e nelle comunità dei minori quando i genitori non possono o non sono in grado di occuparsene.

L'esame degli Stati si conclude con una messa a fuoco del problema secondo cui, sebbene nella maggior parte dei Paesi esistano quadri giuridici e piani d'azione sufficienti, il punto critico spesso è rappresentato dalla loro mancata attuazione o dal ritardo nella loro attuazione.

Fra i punti più interessanti dello studio della Commissione infine c'è il tema della scolarizzazione dei bambini e delle bambine in Serbia dove emerge che per favorire l'iscrizione a scuola dei bambini rom e promuovere il completamento del ciclo della scuola primaria, dal 2008 è attiva una rete di oltre 170 assistenti pedagogici che sostengono gli alunni provenienti da gruppi vulnerabili (molti dei quali di etnia rom) per i quali organizzano le lezioni e mantengono i contatti con le famiglie con ottimi risultati dell'iniziativa serba, percepibile nell'aumento significativo dei tassi di iscrizione alla scuola elementare e dell'infanzia.

Misure di protezione: Tratta di esseri umani

Commissione, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 17 ottobre 2014, COM (2014) 635, *sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*.

Nella Comunicazione COM (2014) 635 la Commissione fa un bilancio dei progressi realizzati negli anni e presenta un quadro aggiornato dei principali aspetti giuridici e pratici connessi all'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani. La Commissione ricorda gli sforzi iniziali fatti per affrontare la tratta di esseri umani e per rafforzare la lotta all'immigrazione illegale, tramite i quali è stata prevista una disciplina per il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo ai cittadini di paesi terzi vittime. In materia di tratta di esseri umani l'Unione europea ha compiuto notevoli passi avanti, basti pensare a due recenti interventi normativi attribuibili:

- alla nuova adozione del 5 aprile 2011 della **Direttiva 2011/36/UE**⁴ specifica sul tema della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che, a differenza della direttiva 2004/81/CE (che stabilisce norme specifiche sui titoli di soggiorno e sul trattamento di cittadini di paesi terzi che cooperino con le autorità competenti), si applica orizzontalmente sia ai cittadini dell'UE che a quelli di paesi terzi e consolida alcune disposizioni della direttiva 2004/81/CE prevedendo un quadro sicuramente rafforzato in materia di protezione e di assistenza per i minori.
- alla nuova **Strategia del 2012** dove la Commissione ha presentato la strategia dell'Unione per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016).

Tra queste rientrano l'adozione di una direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato nel 2012 e il completamento, nel giugno del 2013, del regime europeo comune in materia di asilo, che istituisce norme comuni e rafforza la cooperazione volta a garantire un trattamento equo dei richiedenti asilo.

La Comunicazione al **paragrafo 8** riferito ai minorenni riporta la situazione degli Stati membri evidenziando che: quelli che applicano la Direttiva (2004/81/CE) ai minorenni devono prendere in considerazione il loro **interesse superiore** e garantire che le procedure siano appropriate e accordare loro **l'accesso al sistema scolastico** alle medesime condizioni dei propri cittadini, eventualmente limitandolo al sistema scolastico pubblico⁵. Dall'analisi emerge che tutti gli Stati garantiscono l'accesso all'istruzione.

⁴ In seguito all'entrata in vigore della direttiva 2011/36/UE la definizione di "tratta di esseri umani" pertinente ai fini dell'applicazione della direttiva 2004/81/CE è quella contenuta nell'articolo 2 della direttiva 2011. L'articolo 3, paragrafo 3, consente agli Stati membri di includere i minorenni nel campo di applicazione della direttiva. Eccetto la SK, tutti gli SM hanno incluso i minori.

⁵ Articolo 10 "(...) a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In

Tuttavia, per quanto riguarda il principio del superiore interesse del minore, se alcuni hanno adottato disposizioni specifiche, altri hanno ritenuto che questo fosse già applicato nella legislazione nazionale in virtù del fatto di aver ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e quindi di averlo implicitamente incluso nella norma nazionale e che, pertanto, non fossero necessarie altre misure legislative.

Comunque tutti gli Stati membri sono automaticamente vincolati nell'attuazione della normativa dell'Unione che al comma 2 dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali fissa il principio secondo cui *“in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”*.

L'esame della normativa europea prosegue con la lettera c) (del medesimo art. 10)⁶ incentrata sui **minori non accompagnati**, che impone agli Stati di assicurarne la **rappresentanza legale** in base al rispettivo ordinamento giuridico, di stabilirne **l'identità e la nazionalità**, di accertare che effettivamente non sia accompagnato, e di rintracciare al più presto la loro famiglia. In quest'ambito non tutti gli Stati hanno introdotto espressamente tali disposizioni nel diritto nazionale (per esempio, in Bulgaria, Francia, Lussemburgo e Malta, la normativa non fa esplicito riferimento alla necessità di stabilire l'identità, la nazionalità, lo status di minore non accompagnato e/o di rintracciare al più presto la famiglia) e in altri (Finlandia e Polonia) la legislazione si riferisce in alcuni casi soltanto ai minori non accompagnati che richiedono protezione internazionale, in altri ancora (Bulgaria) la rappresentanza legale non è dimostrata chiaramente.

Nel settembre del 2012, la Commissione ha adottato una Relazione di medio termine sull'attuazione del **COM(2010) 213, Piano di azione sui minori non accompagnati (2012-2014)**, che appoggia il principio della prevalenza dell'interesse superiore del minore rispetto allo status di migrante, e che è stata accolta con favore dal Parlamento europeo in una Risoluzione del settembre 2013. Tra le preoccupazioni sollevate in merito all'applicazione pratica dell'articolo 10 rientrano la corretta identificazione, la messa in atto di procedure appropriate per tenere conto dell'interesse superiore del minore, specie se non accompagnato, nonché dei minori che fuggono dalle strutture di assistenza. D'altro canto, sono state messe in atto **buone pratiche in materia di procedure specifiche di tutela dei minori coinvolti in procedimenti penali** (ad esempio, Finlandia e Italia).

Alcuni Stati applicano ai minori **condizioni più favorevoli**, come ad esempio, periodi di **riflessione più lunghi**, **titoli di soggiorno non soggetti a condizioni** (così Belgio, Grecia). In Polonia un minore che abbia meno di 15 anni può essere **esentato dall'obbligo di cooperare**. In Francia i minori **non sono soggetti a procedure di rimpatrio** (sono previste procedure specifiche per i minori di età superiore ai sedici anni e che abbiano accesso al mercato del lavoro). Cfr. altresì la nota n. 50 per gli Stati che prevedono in generale **titoli di soggiorno non subordinati a condizioni**) o **strutture di accoglienza specifiche** (vedi Belgio, Bulgaria, Spagna, Grecia, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Romania). Infine, gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2011/36/UE riguardano specificatamente le vittime minorenni e disciplinano l'assistenza, il sostegno e la protezione da fornire.

particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne; b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico (...).”

⁶ “(...) c) se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico”.

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione: Politiche per la famiglia; deistituzionalizzazione; contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (L.183/2014)

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale 6 ottobre 2014, n. 162, *Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)*.

La *ratio* - supportata da studi, ricerche e monitoraggi - ispiratrice di questo Decreto Direttoriale che ha trovato riscontro anche a livello internazionale⁷ è che, se davvero si vuole lavorare per prevenire l'allontanamento dei bambini dalla propria famiglia e diminuirne l'istituzionalizzazione è necessario investire sul miglioramento della relazione genitore figlio piuttosto che concentrarsi solo sulla persona di minore età.

Così, il Programma P.i.p.p.i si prende cura della relazione genitori-figli venendo concretamente in aiuto ai genitori con l'obiettivo di combattere la principale causa di allontanamento dei figli dai genitori che è, nella maggior parte dei casi, proprio la loro carenza educativa nei confronti dei bambini. Naturalmente, poi, questo Programma di promozione di una genitorialità positiva è chiamato a raccordarsi con istituti e discipline diverse che vanno dalla psicologia alle scienze dell'educazione, tutte coinvolte in un generale lavoro finalizzato ad un più proficuo contrasto dell'allontanamento delle persone di minore età dalla propria famiglia.

Il Programma mira, innanzitutto, a creare un sistema di valutazione della presa in carico di ogni singola famiglia che sia in grado di registrare, verificare ed esaminare quanto accade nell'intervento; in secondo luogo si cerca di incentivare la nascita di nuovi contesti per le famiglie coinvolte, anche traducendo il percorso dell'implementazione in proposte di cambiamento delle prassi professionali; infine, l'intervento si caratterizza per una particolare attenzione al rafforzamento delle reti istituzionali professionali per una presa in carico efficiente e supportata da una specifica ed intensa attività formativa, oltre che da una qualificata assistenza tecnica. Così, con l'approvazione delle Linee Guida per l'adesione al modello di intervento P.i.p.p.i del 6 ottobre 2014 viene proposto alle Regioni e alle Province autonome l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento di presa in carico del nucleo familiare (attualmente in una terza fase di sperimentazione in 18 regioni), realizzato in collaborazione con l'Università di Padova e dieci città riservatarie, che ha acquistato valore anche per i buoni risultati ottenuti nella sua prima sperimentazione. Ed è per questi motivi che il Ministero si è prefisso l'obiettivo di estendere il programma P.i.p.p.i "a nuovi ambiti territoriali che possano assumere l'impegno di creare le condizioni organizzative e tecnico-professionali per l'implementazione del programma e della sua efficacia, ovvero di incrementarlo nei territori che l'hanno già sperimentato".

⁷ A livello internazionale si vedano, a partire dalla Convenzione Onu sui diritti del bambino del 1989, il Comitato Onu nelle sue Osservazioni conclusive del 2011 dove è esplicitata la preoccupazione che le buone norme nazionali non affrontino sufficientemente l'esigenza dei genitori di migliorare (ma non solo sul piano finanziario) le proprie capacità genitoriali; in ambito europeo si vedano poi le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, in particolare la n. 19 del 2006, mentre, per la normativa dell'Unione, si veda la Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 e la Strategia Europa 2020.

Decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, *Semplificazione e pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 - Decreto ex art. 4, co. 24 lett.b) L.92/2012.*

L. 10 dicembre 2014, n. 183 *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*

Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la **legge 28 giugno 2012, n. 92** disciplina la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi - in alternativa al congedo parentale previsto dal Testo Unico D.lgs 151/2001 - la corresponsione di *voucher* per l'acquisto, tra altri, di servizi di *baby-sitting*. La legge stessa disponeva, infatti, di **stabilire con decreto** (il decreto in questione) sia i criteri di accesso al beneficio che le modalità di utilizzo delle misure sperimentali sia il numero e l'importo dei *voucher* tenendo anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza. La richiesta, secondo quanto stabilisce il decreto, può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Ma è soprattutto l'importante **legge 183/2014** ad intervenire (ai commi 8 e 9) sul tema del sostegno alle cure parentali con misure specificatamente volte a tutelare la maternità delle donne che lavorano e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e lo fa agendo soprattutto sul *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità* (D.lgs. 151/2001) andando a toccare, in alcuni casi, parti già oggetto di intervento della Corte Costituzionale ancora non recepiti come norma. Dunque almeno sulla carta - poiché sarà poi il Governo l'organo delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure previste da questa legge - la legge delega indica alcuni principi e criteri direttivi:

- ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (**lettera a**);
- garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (**lettera b**);
- introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito (**lettera c**);
- incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro (**lettera d**);
- eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute (**lettera e**);
- ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese (**lettera g**);
- introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza (**lettera h**);

- estensione dei principi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (**lettera i**);
- semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel mondo del lavoro, nonché il riordino delle procedure relative alla promozione di azioni positive per cui è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ferme restando comunque le funzioni in materia proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri) (**lettera l**).

Salute: Casellario dell'assistenza; salute fisica e mentale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DM 16 dicembre 2014, n. 206, *Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con il decreto interministeriale in oggetto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno dato luogo ad una banca dati che permetterà di raccogliere le informazioni su tutte le prestazioni sociali che vengono concesse ai soggetti aventi titolo alle prestazioni sociali sia che siano erogate dall'INPS, dai Comuni, dalle Regioni, nonché attraverso il canale fiscale del cosiddetto Casellario dell'Assistenza. Infatti il Casellario - istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - costituisce un'"anagrafe generale" delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati sulle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate e delle informazioni (anche circa le caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno) messe a disposizione dagli Enti locali e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate. A livello operativo il Regolamento stabilisce che le informazioni siano organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza: a) Infanzia, adolescenza e famiglia; b) Disabilità e non autosufficienza; c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.

Ministero della salute, DM 7 ottobre 2014, *Protocolli diagnostici nei casi della morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto.*

Conferenza Unificata Stato-Regioni, *Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane su "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".* Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, *Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità.* Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, *Intesa del 18 dicembre 2014 n.190/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica.* Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

I documenti in epigrafe riguardano i Protocolli e gli Accordi del Ministero della Salute e della Conferenza Unificata su tematiche afferenti la tutela della salute dei minori.

In particolare il **Decreto del Ministero della salute del 7 ottobre** riguarda l'approvazione dei protocolli diagnostici *"Protocollo di indagini e di riscontro diagnostico nella morte improvvisa infantile - Legge 2*

febbraio 2006, n. 31, art.1, comma 2” e la “Morte inaspettata di feto di età gestazionale superiore alla venticinquesima settimana” definendo due distinti percorsi diagnostici sulla base del parere favorevole del Consiglio superiore di sanità del 5 giugno 2008, che aveva rilevato come la morte improvvisa del lattante e la morte inaspettata del feto fossero condizioni totalmente indipendenti. Considerato che la prevenzione si basa anche sulla migliore conoscenza delle alterazioni riscontrabili nei vari organi e sull’individuazione dei meccanismi che ne sono alla base, le attività di ricerca e prevenzione realizzabili attraverso l’applicazione dei due protocolli diagnostici si pongono come una questione a cui dover dare priorità assoluta nell’ambito della salute pubblica.

Con l’**Accordo del 13 novembre 2014**, la Conferenza delle Regioni mette a punto il sistema relativo agli **Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi** previsto dal Piano nazionale di azioni per la salute mentale approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel 2013 che dedicava un capitolo alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Il Piano per i minorenni mette in evidenza **alcune caratteristiche specifiche della tutela della salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza**:

- 1) *L’intervento multidisciplinare d’équipe non è limitato ai casi particolarmente gravi e complessi, ma è invece la regola, a causa dell’interazione costante tra le diverse linee di sviluppo e degli alti indici di comorbidità tra i disturbi dei diversi assi. La maggior parte degli utenti entrano dunque in un percorso di presa in carico, che può però essere caratterizzato da diverse intensità assistenziali a seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi evolutive, e non solo in base a complessità e gravità;*
- 2) *In conseguenza di quanto sopra, il monitoraggio longitudinale dello sviluppo è molto più comune rispetto al singolo episodio di cura, perché i disturbi evolutivi si modificano nel tempo e col tempo secondo linee complesse e specifiche, e la riabilitazione è componente imprescindibile del processo di cura;*
- 3) *In modo analogo, il coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della scuola e l’intervento di rete con i contesti (educativo e sociale) è imprescindibile e presente per la maggior parte degli utenti, con variabile intensità.*

Il documento tratta dei principi generali riguardanti l’inserimento dei minori nelle strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, dà indicazioni sull’assetto organizzativo; individua il Piano di trattamento individuale e il Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato; così come anche la tipologia dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali terapeutici per le patologie psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza; infine oltre alle indicazioni per l’accreditamento, una parte è dedicata al monitoraggio e alle verifiche.

Sempre il 13 novembre è stato approvato l’**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulla “Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell’umore e i disturbi gravi di personalità**

Anche in questo caso il riferimento è il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale, approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 che propone una riorganizzazione dei servizi per la salute mentale funzionale all’adozione di una metodologia fondata sulla necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e soprattutto differenziati, sulla base della valutazione dei singoli bisogni delle persone. Dal Piano stesso emerge che i dati disponibili sulle attività dei Dipartimenti per la salute mentale e dei servizi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza sembrano indicare una scarsa progettualità dei percorsi di assistenza; situazione, questa, riconducibile ad una insufficiente differenziazione della domanda la quale a sua volta genera il pericolo di un utilizzo delle risorse non appropriato alla difficoltà dei bisogni, tanto che non sono rari i casi di utenti con disturbi anche molto gravi a cui sono attribuiti gli stessi percorsi di assistenza dei pazienti con disturbi comuni. A tal proposito, il Piano individua tre modelli clinico-organizzativi atti a gestire i processi di cura: “a) la **collaborazione/consulenza**: per gli utenti che non necessitano di cure specialistiche continuative; b) l’**assunzione in cura** per gli utenti che necessitano di trattamento specialistico ma non di interventi complessi e multiprofessionali; c) la **presa in carico**: percorso di trattamento integrato per gli utenti che presentano bisogni complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili professionali”.

Con l’**Intesa del 18 dicembre 2014 n.190/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica** emerge

quanto lo sviluppo psicofisico e la crescita dei bambini siano in stretta relazione con lo stato di nutrizione tanto che il cattivo o il corretto nutrimento fin da piccolissimi sono entrambi in grado di influenzare il comportamento alimentare e lo stato di salute nel lungo periodo. Le linee guida rappresentano un modello per tutto il territorio nazionale proprio al fine di rendere omogenee le attività intese a migliorare il rapporto dei bambini con il cibo.

Così, le linee guida partendo dal presupposto che i deficit nutrizionali e le patologie cronicodegenerative causati da un'alimentazione inappropriata possono portare ad uno sviluppo incompleto e a danni spesso irreversibili ad organi ed apparati, prendono in considerazione vari aspetti legati a:

- malnutrizione ospedaliera in età pediatrica: il tipo d'intervento nutrizionale deve iniziare fin dai primi momenti del ricovero e prevedere uno schema nutrizionale adeguato, per poi fornire ai genitori chiare indicazioni alimentari da seguire a casa;
- screening del rischio nutrizionale: la valutazione precoce del rischio nutrizionale del paziente deve essere fatta subito a partire dal giorno in cui è stato ricoverato e, in quest'ottica, occorre dare molta importanza ai successivi monitoraggi per essere pronti a contrastare l'instaurarsi di stati di malnutrizione ospedaliera e correggere situazioni di malnutrizione precedenti. È la prima valutazione circa lo stato di nutrizione e del "rischio nutrizionale" a dover costituire la prassi da effettuarsi al più presto possibile da personale qualificato, formato in ciascuna struttura sanitaria;
- il servizio di ristorazione ospedaliera deve rispondere a criteri di gradimento, salubrità e qualità, ma deve essere anche in grado d'influenzare le scelte alimentari. A tal fine è necessario che fin dalla stesura del capitolato per l'affidamento del servizio, sia presente nel dettaglio la procedura per la preparazione dei pasti (es. "dall'approvvigionamento delle derrate, al dietetico, all'igiene dei locali");
- alimentazione nel corso dell'età dell'infanzia: vengono riportati consigli dietetici attraverso tabelle divise per età (0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-36 mesi) e scritti i vari passaggi nutrizionali che si accompagnano alla crescita (il latte materno quale alimento esclusivo per il neonato e il lattante; lo svezzamento e l'introduzione graduale dei cibi solidi, fino a pasti paragonabili per varietà a quelli degli adulti ma con porzioni adeguate sia al periodo che alla frequenza di assunzione per ogni alimento).

Istruzione: Osservatorio nazionale per l'intercultura; diritto allo studio

MIUR, DM 5 settembre 2014, n. 718, *Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura*.

MIUR, Nota dell'11 dicembre 2014, Protocollo 7253, *Progetto nazionale per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado: La musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile*.

MIUR, Nota del 18 dicembre 2014, n. Protocollo 7443, *Trasmissione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*.

Il 5 settembre 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con l'approvazione del decreto 718 ha ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, finalizzato ad individuare soluzioni operative e organizzative per l'effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle esigenze di una scuola sempre più multiculturale. L'Osservatorio è composto da rappresentanti di istituti di ricerca, associazioni, enti di rilievo nazionale che lavorano nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici ed è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca o dal sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione. I compiti sono di tipo consultivo e propositivo sulle politiche scolastiche dell'integrazione interculturale e sulla loro attuazione, in particolare monitorando il processo di integrazione, incoraggiando accordi interistituzionali e favorendo la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare (i lavori dell'Osservatorio si

svolgono soprattutto a distanza, con modalità telematiche). I suoi componenti rimangono in carica per tre anni.

Con il Protocollo 7253 dal *Progetto nazionale per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado* concernente il tema della *Musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile*, emerge chiaramente come l'istruzione sia tra i più importanti diritti fondamentali della persona e - probabilmente - anche quello che, più di ogni altro, contribuisce a costruire “*la strada per l'esercizio di altri diritti*”. Con questo progetto - promosso dal MIUR e dall'ILO - viene indetto un Concorso nazionale rivolto a tutte le scuole secondarie sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile che propone una serie di iniziative finalizzate a coinvolgere gli studenti in un percorso formativo per far loro prendere coscienza di uno dei problemi più difficili che tocca i bambini e gli adolescenti stimolando un senso vero di solidarietà sociale ma, soprattutto, il loro pensiero critico, la loro consapevolezza e la loro partecipazione. Il progetto fa leva sulla musica passando attraverso l'aiuto di tecnologie innovative che si avvalgono dell'arte per affermare l'importanza della difesa dei diritti umani e dei principi su cui si fondano la nostra Carta Costituzionale e le Carte europee ed internazionali.

Con il Protocollo 7443 sulle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati* si sottolinea, fin da subito, l'importanza che ricopre l'istituto dell'adozione nel nostro Stato quale strumento per contribuire alla crescita culturale e sociale del Paese (dati alla mano negli anni 2010-2013 risultano presenti nella scuola circa 14.000 bambini in adozione internazionale e oltre 4000 in adozione nazionale). Nel mettere in luce che la presenza nelle scuole italiane di bambini e bambine adottati è diventata una realtà non più sottovalutabile e che, pertanto, occorre prestare più attenzione al loro inserimento nella scuola in vista della loro integrazione (molti arrivano in Italia intorno ai sei anni), le linee guida mettono in rilievo che se da un lato è evidente che i bambini adottati incontrino spesso maggiori difficoltà a scuola rispetto ai loro compagni non adottati (non foss'altro per i loro risvolti psicologici già minati a causa delle esperienze difficili vissute nel periodo precedente all'adozione), occorre d'altro canto considerare che alla condizione adottiva “non corrisponde un'uniformità di situazioni e quindi di bisogni” e che tali bambini possono passare da una situazione personale di alta problematicità ad un'altra di buon adattamento. Posto, infatti, che l'adozione non deve mai essere considerata una criticità in sé è comunque importante non perdere di vista la realtà e, anzi, avere ben presenti i fattori di rischio legati all'adozione perché solo così il nostro Stato potrà essere davvero pronto ad accogliere nel miglior modo possibile (almeno come aspettativa) questi alunni fino dalle prime fasi di ingresso in classe.

Infatti, osservando l'Indice del documento⁸ è evidente l'attenzione rivolta ai delicati e molteplici aspetti che riguardano i bambini adottati all'estero: per esempio, nel paragrafo sul “vissuto comune” si spiega la generale difficoltà dei bambini ad inserirsi nel nuovo contesto familiare e sociale dovuta all'interruzione della vita nei loro Paesi per venire trasferiti in altri diversissimi dai loro (basti pensare alla lingua, al clima, all'alimentazione) e dove spesso sono, tra l'altro, pochissime le informazioni sulla loro vita e sulla loro salute (come scarse e frammentate sono quelle che riguardano la separazione dai genitori e dai fratelli, la provenienza da istituti, i maltrattamenti subiti, i fallimenti con le famiglie che li hanno accolti, senza contare poi che spesso “nelle cartelle cliniche appaiono i sintomi piuttosto che le diagnosi” e che “i diversi Paesi hanno standard valutativi differenti”).

Tra le valutazioni riguardanti le più comuni “aree critiche” il documento elenca poi gli ambiti che emergono come maggiormente problematici (pur avvertendo che se in linea generale sono state indicate certe aree come critiche non per forza le stesse devono essere problematiche per tutti i bambini). Così per es. il documento richiama il disturbo legato alle “**difficoltà di apprendimento**” - dagli studi emerge infatti una percentuale di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) superiore a quella mediamente presente tra i coetanei non adottati - soprattutto per i bambini adottati in età scolare che iniziano la scuola quasi in concomitanza con l'inserimento nella nuova famiglia. Sempre su questo aspetto il documento fa anche presente che molti bambini adottati possono presentare problematiche “nella sfera psico emotiva e cognitiva” tali da interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento (in particolare con le capacità che ci si aspetterebbe in base all'età). Un altro aspetto da non sottovalutare è poi rappresentato dalla “**scolarizzazione nei paesi di origine**” che viene considerata un'area critica

⁸ I capitolo: Le caratteristiche dell'adozione internazionale, il vissuto comune e le aree critiche; il II capitolo: le Buone prassi in Ambito amministrativo-burocratico, Ambito comunicativo-relazionale, Continuità nel percorso scolastico e la Continuità con le risorse del territorio; III capitolo sui Ruoli degli uffici scolastici regionali, dei dirigenti scolastici, gli insegnanti referenti d'istituto, i docenti, le famiglie e il MIUR.

perché in molti Paesi la scuola inizia a sette anni e quando arrivano in Italia tali bambini sono più indietro rispetto ai nostri (a ciò può aggiungersi anche il fatto che, in alcuni Paesi, i bambini affetti da ritardi psico-fisici possono essere stati dirottati in percorsi di “istruzione speciale”). Anche “l’età” e la sua presunzione può costituire un fattore di maggiore vulnerabilità visto che in molti paesi i bambini non vengono iscritti all’anagrafe al momento della nascita, per non dire poi della loro “identità etnica” che chiama gli educatori al compito di integrare la loro originaria appartenenza etnico-culturale con quella della nuova famiglia adottiva e del nuovo ambiente di vita. Qui infatti entra in gioco l’importante ruolo specifico della scuola chiamata, anche attraverso gli insegnanti, a far sentire che la presenza in classe di alunni adottati è un valore forte nel processo di inclusione e di accettazione delle diversità ma diventa un ruolo fondamentale anche per far crescere la consapevolezza che gli italiani possono avere caratteristiche somatiche diverse, a volte tipiche di altre aree geografiche evitando - come si legge nel testo - l’errore comune di equiparare gli alunni adottati agli alunni stranieri immigrati.

Altri punti su cui il documento chiede di prestare particolare attenzione sono il periodo della “preadolescenza” dei minorenni adottati e quello della “lingua italiana come L2”. In quest’ultimo emerge che la difficoltà maggiore dei ragazzi adottati sta non tanto nell’imparare a “leggere”, quanto nel comprendere il testo letto o nell’espone i contenuti appresi tanto che, anche proseguendo il corso di studi, essi possono incontrare maggiori problemi nel comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline e nel capire concetti che diventano ancora più astratti. Tra l’altro le linee guida ricordano che le strutture linguistiche dei Paesi di provenienza sono spesso talmente diverse da presentare fonemi addirittura inesistenti nella lingua italiana e viceversa. Un punto particolarmente interessante riguarda la “modalità” di apprendimento della lingua italiana per i bambini e i ragazzi adottati per la differenza che c’è con i bambini immigrati: per questi ultimi infatti imparare l’italiano significa aggiungere una lingua alla propria mentre per i bambini adottati la nuova lingua sostituisce del tutto la precedente il che può portare a maggiori difficoltà e alla sensazione di sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”.

Il documento è ricco di informazioni che chiariscono - fornendo anche le fonti normative ed amministrative - le difficoltà in cui si trovano le persone che adottano sia nazionalmente che internazionalmente i bambini e i ragazzi ed anche gli altri due capitoli riportano questioni di grande interesse ed utilità.

Il **secondo capitolo** infatti prende in esame le buone prassi in vari ambiti (l’ “ambito amministrativo-burocratico” con l’iscrizione, i tempi d’inserimento, la scelta della classe d’ingresso, la documentazione da presentare, i documenti sanitari, l’ “ambito comunicativo-relazionale” con la prima accoglienza, l’insegnante referente, il passaggio dalla lingua 1, cioè la prima lingua nativa, alla lingua 2, cioè la lingua d’arrivo nel nuovo paese, la continuità nel percorso scolastico e con le risorse del territorio). Per esempio per quanto riguarda l’**iscrizione** poiché dall’anno scolastico 2013/2014, per le scuole statali le procedure da seguire per l’iscrizione alle prime classi, fatta eccezione la scuola dell’infanzia, avviene esclusivamente *online*, la famiglia che adotta può trovarsi ad iscrivere il bambino in una fase in cui l’iter burocratico non è ancora completato e, per esempio, potrebbe non avere ancora il codice fiscale del minore. Così, a questo proposito le linee guida ricordano non solo che già la circolare del MIUR del 2014 aveva spiegato che l’iscrizione fosse comunque consentita anche in mancanza del codice fiscale, ma aggiunge che la circolare aveva anche specificato la possibilità di inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure *online*, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola. Anche la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le bambine sono in affidamento “provvisorio” (cioè in affidato o adozione a rischio giuridico) o in affidamento preadottivo, e spesso può capitare che sia proprio il Tribunale per i Minorenni a vietare di diffondere i dati del bambino. Anche in questi casi il MIUR avverte che l’iscrizione può essere realizzata dagli affidatari andando presso l’istituzione scolastica senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni *online*.

Tra i vari aspetti e argomenti toccati occorre ricordare la formazione degli insegnanti degli operatori e in generale di tutto il personale scolastico sulle tematiche adottive quale aspetto imprescindibile per garantire il successo formativo dei bambini; infatti l’inserimento nella scuola dell’alunno adottato necessita di un’attenzione particolare ed esperta nei loro confronti e in quelli delle loro famiglie.

Misure di protezione: Minori stranieri non accompagnati; requisiti minimi dei centri anti violenza

La legge 135/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*) al comma 11, istituisce il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: "al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza." Inoltre la legge in discorso stabiliva che fosse il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e sentita la Conferenza unificata a provvedere annualmente e nei limiti delle risorse alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Di seguito due provvedimenti emanati nel 2014:

1. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, *DM 12 novembre 2014, Modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive del Fondo Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati.*
2. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, DG Immigrazione, *DD 10 novembre 2014, Ripartizione del Fondo Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati 1° semestre 2014 e DD 28.11.2014, Integrazione al D.D. 10.11.2014*

Ministero dell'Interno, DM del 23 dicembre 2014, n.11934, *Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati.*

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha approvato la realizzazione di strutture ad alta specializzazione distribuite sul territorio nazionale (in numero massimo di due per Regione) per lo svolgimento dell'attività di accoglienza temporanea di minori stranieri non accompagnati (MSNA) per 800 posti giornalieri. In tali centri, dovranno essere complessivamente garantiti servizi di ospitalità per un breve periodo al fine di assicurare l'accoglienza di 2.400 minori e l'erogazione di circa 217.600 giornate di accoglienza complessive nel periodo 16 febbraio 2015 - 15 novembre 2015. Le strutture per rispondere ai requisiti richiesti dal bando dovranno dimostrare di avere come considerazione primaria il superiore interesse del minore e prevedere la realizzazione di interventi che includano l'erogazione di alcuni servizi di seguito indicati garantiti già dal 16 febbraio 2015:

- il trasferimento, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza per MSNA, dai luoghi di sbarco e arrivo presso i centri;
- una prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali;
- informazione e supporto legale preparatori all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento e nomina del tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare;
- assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei minori;
- trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre
- soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

La legge 190/2014 contiene due commi molto importanti sui minori stranieri non accompagnati. Il primo dei due commi (il 181) riguarda in particolare il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e prevede che "al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo sono trasferite in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno". Il secondo (il comma 183) dispone, invece, relativamente all'accoglienza dei MSNA nel territorio italiano che "fermo

restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo".

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata, Intesa del 27 novembre 2014, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.

L'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali si inserisce nel quadro della lotta per il contrasto della violenza contro le donne (negli ultimi anni considerata un'urgenza e per questo oggetto di numerose leggi e provvedimenti) e della necessaria e (ancor più) specifica "gestione" del fenomeno, anche sotto l'aspetto del potenziamento delle forme di assistenza.

Sul rafforzamento delle misure di contrasto contro la violenza verso le donne sono molti gli interventi recenti, basti pensare in campo internazionale, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 2011) ratificata nel nostro Paese due anni dopo con la legge 77/2013, così come - sul piano nazionale - alla legge 119/2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere. L'Intesa in commento richiama proprio questa legge nella parte in cui prevede l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e in quella dove disciplina un potenziamento delle "forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza" nonché delle "azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio".

Più specificatamente l'intervento previsto dall'Intesa in oggetto è quello relativo all'art. 3, comma 4, del DPCM 24 luglio 2014 che, anche al fine di assicurare criteri omogenei a livello nazionale circa la ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014, stabilisce di disciplinare (con successiva Intesa) **i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119.**

Così il Capo I definisce i Centri antiviolenza come "strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza"; vengono poi indicati i loro requisiti strutturali e organizzativi, i servizi minimi garantiti, il percorso di accompagnamento, il lavoro in rete, il flusso informativo. Il Capo II, invece, si sofferma sull'altra tipologia di struttura, le Case rifugio, definendole come "strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica"; ne individua poi i requisiti, le operatrici, i servizi minimi da garantire ed infine gli obblighi per entrambe le tipologie di accoglienza.

Gli artt. 3 e 10 stabiliscono che entrambe le tipologie di struttura debbano avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato (formazione iniziale e continua) e qualificato (l'art. 10 richiede anche il requisito della stabilità per le case rifugio) sul tema della violenza di genere. Deve poi essere assicurata la presenza di figure professionali specifiche quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocatessse civiliste e penaliste ma, in questo caso, solo se con formazione specifica ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. L'Intesa sottolinea inoltre che al personale del Centro e delle Case è vietato tentare la mediazione familiare.

L'art. 4 elenca, infine, alcuni servizi minimi che il Centro deve garantire quali: l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza psicologica, l'assistenza legale per l'accesso al gratuito patrocinio, il supporto ai minori

vittime di violenza assistita; l'orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; l'orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Normativa regionale

Misure generali di attuazione: Politiche sociali

Valle d'Aosta, LR 19 dicembre 2014, n. 13, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.*

L'art. 17 della legge 13/2014 in materia di bilancio annuale e pluriennale della Regione Valle d'Aosta (Interventi in materia di politiche sociali) stabilisce per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali l'autorizzazione, relativamente all'anno 2015, alla spesa di 72.176.374 euro (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale).

In attuazione delle leggi n.184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) e n. 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), e della LR n. 23/2010 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale) la Regione è poi autorizzata alla stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Istituto salesiano (Don Bosco di Châtillon) per l'accoglienza, in regime residenziale, semiresidenziale e diurno, di minori in stato di disagio accertato e con difficoltà di apprendimento. La Giunta regionale potrà anche stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla copertura degli infortuni dei minori inseriti in progetti di affidamento familiare, di accoglienza volontaria di minori, di affiancamento tra famiglie e di altri servizi promossi dalla Regione aventi finalità analoghe.

Salute: Disabilità; disturbi dello spettro autistico; riordino del Servizio sanitario regionale; banca del latte umano

Basilicata, LR 12 dicembre 2014, n. 38, *Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.*

La legge 38/2014 al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, e in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, istituisce l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità attribuendogli funzioni di promozione e sostegno delle politiche inclusive in materia di disabilità. L'art. 2 di tale legge disciplina poi i compiti dell'Osservatorio che consistono: nell'attività di studio e di analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie (con le conseguenti azioni volte a garantire i diritti per loro sanciti dalla Convenzione ONU); nella rilevazione dei servizi e degli interventi in loro favore; nello studio della qualità dei servizi erogati sulla base degli standard definiti; nella formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità. Non manca infine nella legge in oggetto l'assegnazione al nuovo Osservatorio del tipico compito dei vari Osservatori: promozione e sensibilizzazione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Marche, LR 9 ottobre 2014, n. 25, *Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico.*

La Regione Marche è la prima Regione italiana ad approvare una legge organica sull'autismo e, tale primato, le permetterà di fare un censimento preciso del numero delle persone affette da questo disturbo e di fare una corretta programmazione dei fondi e delle strategie da mettere in campo. Infatti la Regione riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale "patologia altamente invalidante che determina

un'alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo” ha come fine quello di promuovere attraverso una rete integrata di servizi condizioni di maggior benessere ed inclusione sociale delle persone (sia minorenni che adulte) con disturbi dello spettro autistico. In modo più specifico nella legge - basata su studi scientifici ricollegabili ai disturbi dello spettro autistico che hanno riscontri a livello nazionale ed internazionale - si prevedono alcuni tipi di intervento che vanno dalla promozione di programmi di screening attraverso campagne di sensibilizzazione a livello regionale, all'adozione di metodi e interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto superiore della sanità. Un punto di rilievo particolare è poi la lettera d) della legge dove viene sottolineato il ruolo “determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico” perché trascina con sé tutta una serie di iniziative volte a sostenere la famiglia del bambino autistico durante il complesso percorso - come dicevamo prima - diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo. L'attenzione del legislatore regionale passa in seguito al tema della promozione di iniziative per far conoscere questi disturbi e creare forme di comunicazione e collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia. Alla lettera g) la legge punta ad una seria formazione degli operatori sanitari e sociali ben descritta all'art. 9 che si occupa di promuovere la formazione continua degli operatori del settore sanitario (sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento) e sociale (sulle metodologie educative). La formazione riguarda anche i genitori e i familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico attraverso il *parent training* e sono previsti interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti tramite specifiche intese.

La legge prosegue nella sua disciplina con l'art. 4 riguardante i Centri regionali di riferimento e l'art. 5 sulla Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico, l'art. 6 sui compiti dei soggetti della rete regionale e l'art. 7 sulle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Infine la legge prevede che vengano sostenuti i percorsi di inclusione sociale volti a potenziare le autonomie e, quindi, anche a migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tal fine viene previsto l'appoggio di attività finalizzate all'integrazione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti in autismo (art. 8) e il sostegno del loro diritto allo studio e - significativamente - del loro diritto ad avere una formazione il più possibile rispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi.

Sul piano economico si prevede che concorrano all'attuazione della legge le risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.

Friuli Venezia Giulia, LR 16 ottobre 2014, n. 17, *Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.*

La legge 17/2014 dà attuazione alla legge regionale n. 17/2013 (*Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*) e alla legge statale 189/2012 (vedi decreto legge 158/2012 sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*)). La legge si pone l'obiettivo di superare le disuguaglianze e di riconoscere e valorizzare come fondamentali le risorse del Servizio sanitario regionale impegnate nella salvaguardia della salute delle persone provvedendo al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario attraverso, in particolare, il perseguimento di alcuni obiettivi che di seguito riportiamo sinteticamente:

- a) potenziare l'assistenza primaria, rendendola il più possibile vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini;
- b) determinare un riequilibrio delle risorse;
- c) valorizzare il ruolo e la partecipazione dell'Università alle attività assistenziali e le connesse funzioni di didattica e ricerca;
- d) rafforzare la collaborazione con le comunità e gli enti locali;
- e) valorizzare il ruolo e il coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti;

f) mantenere una pianificazione calibrata sui bisogni delle persone tra i diversi luoghi della prevenzione, della tutela e della cura, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati;

Il direttore del distretto sarà responsabile dell'elaborazione del Programma delle attività territoriali con riferimento ad alcune aree fra le quali:

e) *neurologia dello sviluppo relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e neuropsicologici in età evolutiva, nonché salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza (0-17 anni) relativamente alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti.* Queste funzioni, integrate con l'area materno infantile dei distretti e degli ospedali di riferimento, sono espressione della struttura operativa complessa aziendale multidisciplinare di neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, che garantisce la presa in carico nei diversi contesti distrettuale, sovra distrettuale e ospedaliero all'interno dell'organizzazione dipartimentale aziendale.

Infine, l'art. 22 (sul dipartimento di salute mentale) prevede il coordinamento delle attività di tutela della salute mentale rivolta ai detenuti nell'istituto penitenziario di competenza territoriale e ai minori sottoposti a provvedimenti giudiziari.

Liguria, LR 13 ottobre 2014, n. 25, *Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.*

Con la legge 25/2014, che istituisce per il proprio territorio una banca del latte, la Regione riempie un vuoto normativo all'interno della propria legislazione e dà attuazione agli artt. 31 e 32 della Costituzione - che impegnano il nostro Stato a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù e a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo - e alle importanti indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportate nella *Strategia Globale per l'Alimentazione dei neonati e dei bambini* nonché le raccomandazioni standard per l'Unione Europea per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni e le raccomandazioni OMS e le iniziative correlate per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno.

La Regione, nel sottolineare che “la donazione del latte umano non deve prevedere alcuna forma di remunerazione, né per la donazione, né per il suo utilizzo” (art. 2) avverte che ad ogni madre è garantito il diritto di scegliere liberamente con quale tipo di latte nutrire il proprio figlio e che il latte di una donatrice non può essere somministrato ad un bambino, diverso dal proprio, senza il consenso scritto dei genitori dello stesso (art. 3). Passa poi ad indicare i compiti della Banca del latte umano (l'art. 7 disciplina la riservatezza dei dati della banca del latte umano) dove specifica che l'interesse della salute dei bambini deve essere il solo fine di tale importante servizio volto a selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare e distribuire latte umano donato, da utilizzare con procedure e tecniche dettate dalla migliore scienza medica. Il latte donato può essere eventualmente arricchito, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione (vedi art. 8) e con particolare attenzione nei confronti dei neonati prematuri o affetti da malattie dell'apparato digerente, di origine immunologica e allergica. L'art. 5 ne stabilisce la qualità, l'art. 6 l'accoglimento e l'identificazione delle donatrici.

Ambiente familiare: Sistema regionale integrato dei servizi sociali; sostegno finanziario alle famiglie

Marche, LR 1 dicembre 2014, n. 32, *Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.*

La dettagliata legge 32/2014 fissa le norme per la realizzazione e la gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia per la Regione Marche. Tale legge - che riprende la definizione di integrazione sociale contenuta nell'art. 3 *septies* del D.lgs n. 502/1992 (“attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche

nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione⁹⁾ - si compone, fondamentalmente, di una parte generale contenente le diverse tipologie dei servizi sociali e di un'altra parte più specificatamente dedicata alle modalità di attuazione dei singoli servizi.

Venendo ad un'analisi più dettagliata della Legge possiamo osservare che: il primo Capo si occupa, in particolare, delle specifiche funzioni della Regione, dei Comuni, degli ambiti territoriali sociali e del loro coordinamento regionale; il Capo II riguarda la Partecipazione e i Soggetti sociali operanti in ambito sociale e il Capo III disciplina tutta la sezione relativa agli Strumenti di programmazione, indicando fra questi il Piano sociale regionale (art. 13), all'art. 15, il Sistema informativo regionale per le politiche sociali e, infine, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali che questa legge istituisce. Il Titolo II riguarda invece la disciplina relativa alle disposizioni per specifiche aree di intervento: qui il Capo III e il Capo V disciplinano due rispettivi ambiti: quello della gestione dei servizi e delle strutture e quello delle Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale.

Così, l'art. 1 della legge assicura in particolare: il sostegno alla famiglia (lettera a), soprattutto quelle numerose e con minorenni; la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause di disagio e di emarginazione sociale, anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare (lettera c); la partecipazione attiva dei cittadini e delle famiglie (lettera e). La legge specifica inoltre alcuni **obiettivi** importanti che la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) si impegnano a realizzare. Fra questi sono da segnalare: l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità (lettera c); il sostegno e la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza (lettera d); la tutela dei diritti dei minorenni anche fuori dalla famiglia di origine (lettera e) e il sostegno e la promozione della famiglia nelle sue responsabilità e funzioni genitoriali (lettera f); l'inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati e l'assistenza alle popolazioni nomadi (lettera h); il sostegno all'inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lettera i); il superamento delle carenze del reddito familiare e il contrasto alla povertà relativa ed estrema (lettera l); la lotta alla tratta delle persone (lettera m); la promozione e l'organizzazione di reti educative (lettera n); il contrasto alla violenza di genere (lettera p); l'integrazione delle politiche sociali con quelle del lavoro, dell'istruzione, della formazione delle politiche abitative (lettera q). Parallelamente, all'**articolo 3, vengono stabiliti i destinatari** dei servizi sociali individuati nei cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, negli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione), nei minorenni stranieri non accompagnati, nei rifugiati e richiedenti asilo e negli apolidi.

È l'art. 2 a mostrare la nuova disciplina delle **tipologie di servizi sociali** dove per servizi sociali si intendono *“gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro”*. La legge ne annovera alcune: i servizi sociali professionali e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito; i servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari; i servizi e le misure atte a favorire la permanenza a domicilio; i servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale; le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. L'art. 13 indica invece il Piano sociale regionale come lo strumento volto a determinare le linee di programmazione sociale nelle materie disciplinate da questa legge individuando, come importante fra molte altre, le esigenze di formazione, riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

Tra gli articoli d'interesse c'è poi l'art. 16 dove si istituisce l'Osservatorio regionale per le politiche sociali specificando che sarà finalizzato alla ricognizione e al monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione.

Il Capo III riguarda infine le Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale. Qui l'art. 25 promuove azioni finalizzate ad assicurare il sostegno economico a chi si trova in condizioni di povertà, soprattutto estrema, e a persone prive di fissa dimora e reti familiari di supporto, al fine di contrastare le situazioni dove l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale; favorire l'accesso al lavoro, attraverso piani individuali d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale; coordinare i soggetti sociali che operano nel settore per sostenere le persone più fragili e contrastare i fenomeni di povertà. Su questo

⁹⁾ Quindi le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni associati in ambiti territoriali sociali.

piano si trova anche l'**art. 26** (Servizi di protezione sociale) che stabilisce che sia compito della Regione coordinare le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale, indicando che siano realizzate attraverso: i servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale; gli interventi di sostegno economico, realizzati nell'ambito di progetti individuali d'inserimento sociale; nei servizi di informazione e orientamento; nei servizi mirati a migliorare l'occupazione; nei servizi di strada; nell'attività di supporto, assistenza e coordinamento per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari; nei progetti di carattere sperimentale e innovativo; nelle campagne di sensibilizzazione. Sempre il medesimo articolo prevede la promozione della costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l'assistenza giuridica a favore dei rifugiati richiedenti asilo, delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento ed il relativo coordinamento degli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento.

Toscana, LR 1 ottobre 2014, n. 56, *Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.*

Toscana, LR 16 dicembre 2014, n. 78, *Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.*

La legge del 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale)¹⁰ è stata oggetto di numerose modifiche ad opera delle due leggi in epigrafe - la legge 56/2014 e la legge 78/2014 - per rendere maggiormente fruibili (e quindi efficaci) le misure, da essa introdotte, finalizzate ad alleviare la situazione di crisi economica delle famiglie e contrastare, così, il rischio di povertà e di esclusione sociale. In particolare con la prima legge, la **56/2014**, si è intervenuti sull'ampliamento della categoria dei beneficiari della misura (temporanea) del "micro-credito per lavoratori in difficoltà". Infatti, tale misura - prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 45/2013 in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA individuale che vivono in situazione di temporanea difficoltà economica - viene adesso modificata in quelle "specifiche" che si erano dimostrate troppo rigide stabilendo di fare riferimento ad un valore ISEE fino a 36.151.98 euro per tutti i beneficiari.

Muovendosi sempre secondo la stessa *ratio* la legge **78/2014** ha poi modificato la legge 45/2013 al fine di arrivare a migliorare la vita di un numero maggiore di persone in difficoltà economica temporanea evitando loro il rischio di povertà ed esclusione sociale e valutando la possibilità di intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità e di concedere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati.

¹⁰ La legge 45/2013 prevede l'erogazione ai cittadini per il triennio 2013/2015 di diverse misure di sostegno, riconducibili a tre tipologie di interventi: - contributi alle famiglie con nuovi nati, o con persone disabili a carico, o numerose (almeno 4 figli); - contributi a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà, - garanzie integrative per l'agevolazione di concessione di mutui immobiliari destinati all'estinzione di passività pregresse alle famiglie che versano in gravi difficoltà finanziarie. In particolare per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle famiglie, di seguito indicati: - con nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo - a favore delle famiglie numerose - a favore delle famiglie con persona disabile a carico.